

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONCORSO SPESE

(Del. C.P.: 48/99, 32/00, 71/00, 17/01, 3/02, 60/02, 38/06)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ART.1 FINALITÀ E BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

La Provincia Regionale di Enna, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, interviene attraverso la concessione di contributi finanziari o di altri vantaggi economici, comunque denominati, per la realizzazione, ad opera dei Comuni, Enti, Comitati, Associazioni e Società no profit legalmente costituite, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dalle leggi in vigore, Parrocchie e Scuole, di iniziative relative alle funzioni trasferite alla Provincia Regionale di Enna, ai sensi dell'art.13 della L.R.9/1986 e di quanto previsto dall'art.11 dello Statuto Provinciale.-

I contributi finanziari sono rivolti:

- a) alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale, nonché di mostre, convegni, congressi e seminari;
- b) *(Comma soppresso per effetto della approvazione, con deliberazione C.P. n. 60 del 25/07/2002, del regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese destinati al potenziamento delle attività sportive)*

ART.2 TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

A richiesta, l'Ufficio competente rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza con la specificazione dei documenti prodotti.-

Chiunque può prendere visione delle istanze di contributo e della relativa documentazione e della decisione della Giunta ed ottenere eventuale copia, previo pagamento dei relativi diritti.-

Le istanze saranno istruite in ordine cronologico.-

Qualora l'istanza con la relativa documentazione risultasse carente, l'ufficio entro 90 gg. e per una sola volta, chiederà l'integrazione della stessa, assegnando all'istante un termine perentorio di venti giorni, trascorso il quale la domanda verrà archiviata.-

ART.3 VERIFICHE

L'Ente, si riserva di esercitare, a mezzo dei propri funzionari, o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge, controlli in ordine alle dichiarazioni rese dal richiedente, all'attività svolta, al raggiungimento degli scopi per i quali il contributo è stato concesso al fine di verificare, in special modo, l'entità e la validità del rapporto costo-produttività.-

ART.4 PUBBLICITA'

La forma di pubblicità prevista dall'art.9 comma terzo della L.R. n.10/91 e degli articoli 57 e 66 dello Statuto provinciale è la pubblicazione sul Bollettino Provinciale e l'organizzazione di conferenze stampa.-

ART.5
CONDIZIONI DA OSSERVARE DA PARTE
DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

E' fatto obbligo ai beneficiari degli interventi finanziari far risultare tale intervento in tutti gli atti attraverso i quali realizzano l'iniziativa ammessa a beneficio. Negli eventuali manifesti o su altro materiale pubblicitario dovrà essere apposto il logo della Provincia e la dicitura attestante che la manifestazione si svolge con il sostegno finanziario della Provincia Regionale di Enna.

ART.6
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

La concessione degli interventi costituisce sempre un atto "una tantum" e non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per ulteriori edizioni della iniziativa e per gli anni successivi.-

ART.7
ESONERO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVE DELL'ENTE

La Provincia Regionale di Enna non assume alcuna responsabilità sulla organizzazione e svolgimento delle manifestazioni o delle iniziative alle quali ha accordato la concessione di interventi finanziari.-

Parimenti non è responsabile della gestione delle manifestazioni stesse.-

ART.8
PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE
DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Le istanze intese ad ottenere interventi finanziari di sostegno delle iniziative di cui al precedente art.1 comma 2 lett.a), devono pervenire alla Provincia Regionale entro il 31 Ottobre di ogni anno con riferimento alle manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nell'anno successivo. Le istanze e la relativa documentazione devono essere presentate singolarmente per ciascuna manifestazione o iniziativa. Si intenderanno prodotte in tempo utile le istanze trasmesse a mezzo raccomandata A.R. entro il citato termine. E' fatta salva la possibilità che la Giunta stabilisca un termine diverso per la presentazione delle precitate istanze.

Qualora il termine del 31 Ottobre dovesse coincidere con il giorno festivo, lo stesso si intenderà posticipato al primo giorno non festivo successivo. In deroga al superiore comma l'Amministrazione si riserva la facoltà in ogni tempo, di prendere in esame le istanze relative all'organizzazione di manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che dovranno comunque essere supportate da idonea e dettagliata documentazione proveniente da organismi pubblici e/o privati di livello nazionale e/o internazionale.

Nel caso in cui la G.P. dovesse avvalersi della possibilità di stabilire un termine diverso per la presentazione delle istanze di cui al superiore comma, tale circostanza dovrà essere resa nota mediante avviso pubblico da affiggere all'albo e da divulgare sulla stampa locale.

(N. 3 commi soppressi per effetto della approvazione, con deliberazione C.P. n. 60 del 25/07/2002, del regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese destinati al potenziamento delle attività sportive)

La presentazione delle istanze non costituisce tuttavia obbligo per l'Ente di concedere l'intervento finanziario richiesto.- Tale intervento va valutato ai sensi del contenuto del precedente art. 1 e sarà insindacabilmente condizionato alla disponibilità finanziaria dello stanziamento del competente capitolo di bilancio ed alla qualità stessa della iniziativa proposta.-

I contributi di cui all'art.1 comma 2 lett.a) possono essere concessi per iniziative o attività che interessino l'anno solare di riferimento.

Non saranno prese in considerazione le istanze fatte pervenire oltre i termini predetti e non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento.-

ART.9

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

DI CONTRIBUTI *(parole soppresse per effetto della approvazione, con deliberazione C.P. n. 60 del 25/07/2002, del regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese destinati al potenziamento delle attività sportive)* **STRAORDINARI**

Le richieste di intervento finanziario per l'erogazione dei contributi previsti per le finalità individuate nell'art.1 comma 2 punti a e *(lettera soppressa per effetto della approvazione, con deliberazione C.P. n. 60 del 25/07/2002, del regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese destinati al potenziamento delle attività sportive)* devono essere presentate tramite istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o Ente con l'indicazione della rispettiva qualifica e del codice fiscale nonché con la specificazione della denominazione e della ragione sociale dell'Ente richiedente, della partita I.V.A. o del codice fiscale.-

Per l'ammissione ai contributi di cui all'art.1 comma 2 lett.a) l'istanza, deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa, l'indicazione di massima della manifestazione e/o dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, l'ammontare del contributo richiesto, l'ammontare del costo totale della manifestazione e/o dell'iniziativa, la data o il periodo di effettuazione. Deve, altresì, contenere la dichiarazione del legale rappresentante di essere a conoscenza delle norme del presente Regolamento.-

(Comma soppresso per effetto della approvazione, con deliberazione C.P. n. 60 del 25/07/2002, del regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese destinati al potenziamento delle attività sportive)

ART.10

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

All'istanza formulata ai fini del finanziamento delle attività di cui all'art.1 comma 2 lett.a) deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Relazione illustrativa e tecnica dettagliata e regolarmente firmata dal legale rappresentante, sulla iniziativa, sui suoi contenuti, sulla finalità che intende perseguire e sulle caratteristiche organizzative, (regolarmente vistata dalla competente Federazione sportiva o dall'Ente di promozione sportivo riconosciuti dal CONI nel caso che il contributo venga richiesto da società sportive). Ogni variazione rispetto ai costi, al contenuto e alle date di effettuazione delle iniziative deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale.-

- 2) Piano finanziario delle entrate e delle uscite a firma del legale rappresentante, con la specifica delle singole voci di entrata e delle singole voci di spesa e con inderogabile indicazione dell'ammontare del presunto intervento della Provincia.-
- 3) Copia autenticata dell'atto costitutivo con allegato statuto, redatti in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di Enti non profit, se non in possesso dell'Ente. Nel caso in cui non venga trasmesso lo statuto, deve essere indicata l'istanza alla quale lo stesso risulta allegato.
La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità.-
- 4) Copia conforme del verbale contenente la deliberazione dell'organo statutario dell'Ente di richiesta del contributo.
- 5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della Legge 15/1968, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga dichiarato:
 - che non sia stata inoltrata richiesta di contributo presso l'Azienda Provinciale di incremento Turistico di Enna;
 - la congruità dei costi desunta dai valori venali in comune commercio dei beni acquistati o dei servizi richiesti a terzi;
 - che la manifestazione non rientra tra le attività ordinarie per le quali è stato richiesto il contributo ordinario (solo per le manifestazioni sportive);
- 6) Per le Associazioni di volontariato è richiesta l'iscrizione al competente albo, ove ciò sia richiesto dalla legge, la cui copia deve essere allegata all'istanza.

(La parte dell'articolo compresa tra le parole "All'istanza inoltrata" e le parole "contributo all'A.P." viene soppressa per effetto della approvazione, con deliberazione C.P. n. 60 del 25/07/2002, del regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese destinati al potenziamento delle attività sportive)

L'Amministrazione Prov.le si riserva la facoltà di richiedere, entro 40 gg. dalla ricezione della istanza, ulteriore documentazione, ritenuta opportuna, in sede di istruzione della stessa.

ART.11

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI

L'Ufficio, esaminata e valutata l'istanza prodotta e la relativa documentazione allegata di cui al precedente articolo 9 e 10, predispose entro 60 gg. dal perfezionamento della istanza la proposta di deliberazione, in ordine all'accoglimento della stessa. La G.P. adotta entro i successivi 30 gg. la relativa deliberazione di concessione di contributo la cui entità, tenuto conto della disponibilità della stanziamento in Bilancio, non può superare il massimo del 50% della spesa complessiva prevista.

(Comma soppresso per effetto della approvazione, con deliberazione C.P. n. 60 del 25/07/2002, del regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese destinati al potenziamento delle attività sportive)

ART.12

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Conclusa l'iniziativa, la Provincia Regionale, sulla base e sulla scorta di quanto appreso specificato, provvede entro 90 gg. dal perfezionamento della istanza di

liquidazione, con disposizione del Dirigente del settore competente, alla liquidazione e al pagamento del contributo concesso.-

Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa o dell'intera manifestazione o di costi reali inferiori rispetto al preventivo proposto, il contributo stesso verrà liquidato nella misura massima del 50% della spesa effettivamente e complessivamente sostenuta e documentata.- Nel caso in cui il costo dell'iniziativa risulta inferiore al 50% del costo preventivato, l'Amministrazione avrà la facoltà di non procedere all'erogazione del contributo.-

ART.13

MODALITA' DA OSSERVARE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere la liquidazione di cui al precedente art.12 e il pagamento dell'intervento finanziario concesso, l'Ente beneficiario deve presentare entro il termine improrogabile di 45 GG. dalla conclusione della manifestazione o dalla comunicazione di concessione del contributo, la seguente documentazione:

- 1) Richiesta di liquidazione;
- 2) Relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa con particolare riferimento ai contenuti, alle validità e ai risultati ottenuti dall'iniziativa ammessa a contributo (regolarmente vistata dalla FF.SS.NN. o dagli EE.SS.PP. riconosciuti dal CONI nel caso il contributo venga erogato a società sportive legalmente costituite e affiliate);
- 3) Rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite della manifestazione svolta, approvato, se previsto, dai competenti organi statutari, nel quale fra le entrate dovrà risultare l'intervento finanziario concesso dalla Provincia Regionale e altri eventuali interventi con l'indicazione degli Enti e degli importi assegnati. Per le entrate di Bottegghino occorre produrre copia autenticata dei Borderò SIAE.-
- 4) Fatture in originale o in copia autenticata quietanzate nonché ogni altra idonea documentazione in regola con le norme fiscali, giustificative delle spese, a copertura delle somme concesse dalla A.P.; in copia ogni altro documento giustificativo delle spese sostenute per l'attività o per l'iniziativa.
Detta documentazione, complessivamente dovrà coprire almeno il doppio del contributo concesso.
- 5) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale si attesta che le fatture giustificative fino alla concorrenza del contributo concesso dall'A.P. non verranno utilizzate per altri contributi.-
- 6) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della Legge 15/68, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi concessi da Enti e che l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione allegata all'istanza del contributo.-
- 7) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi della Legge 15/68, con la quale si attesti che lo stesso legale rappresentante è autorizzato a riscuotere somme da Enti Pubblici e privati in nome e per conto dell'Ente, Associazione, Società o Comitato che rappresenta.-
- 8) Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi nazionali e della Regione Siciliana vigenti in materia.-

ART.14

PATROCINIO

(Articolo soppresso dall'art. 17, comma 2, del regolamento per le spese di rappresentanza, talune spese della Presidenza, la concessione del patrocinio e l'adesione ai comitati d'onore, approvato con deliberazione n. 38 del 9/08/2006)

**ART.15
NORMA TRANSITORIA**

(Articolo soppresso dall'art. 17, comma 2, del regolamento per le spese di rappresentanza, talune spese della Presidenza, la concessione del patrocinio e l'adesione ai comitati d'onore, approvato con deliberazione n. 38 del 9/08/2006)

**ART.16
DECADENZA DAL DIRITTO E REVOCA**

Qualora il soggetto beneficiario non si attenga alle prescrizioni contenute nei precedenti art.5 *(Frase soppressa per effetto della approvazione, con deliberazione C.P. n. 60 del 25/07/2002, del regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese destinati al potenziamento delle attività sportive)* e art.13 decade dal diritto all'erogazione del contributo.- In tal caso la G.P. pronuncia con deliberazione la decadenza dal contributo concesso.

**ART.17
NORMA FINALE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del CO.RE.CO. centrale e la ripubblicazione all'albo per 15 giorni consecutivi.